



Council of the
European Union

127419/EU XXV.GP
Eingelangt am 19/12/16

Brussels, 19 December 2016
(OR. en, it)

15667/16

Interinstitutional File:
2016/0274 (COD)

ECOFIN 1195
CODEC 1917
RELEX 1084
INST 528
PARLNAT 364

COVER NOTE

From:	Italian Parliament
date of receipt:	15 December 2016
To:	President of the Council of the European Union

Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC, Euratom) No 480/2009 establishing a Guarantee Fund for external actions [doc. 12193/16 ECOFIN 794 CODEC 1257 RELEX 738 - COM(2016) 582 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality ¹
----------	--

Delegations will find attached the above-mentioned Opinion.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160582.do>.

Senato della Repubblica
Il Presidente

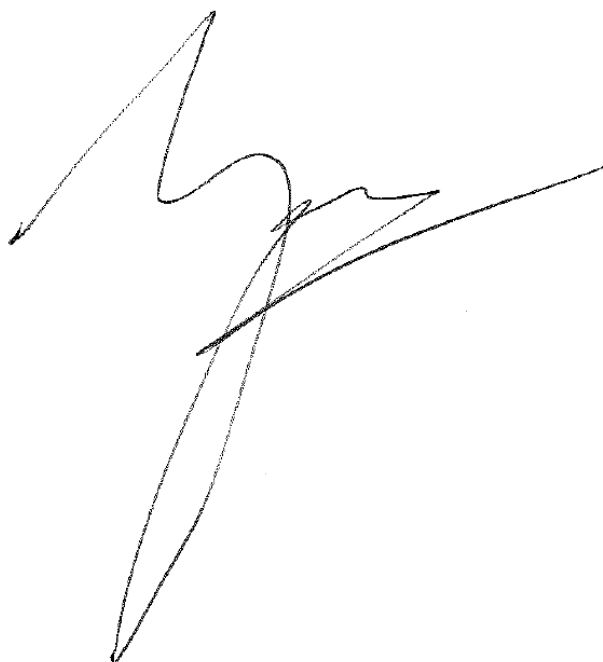
Roma, 15.12.2016
Prot. n. 379/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Esteri del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE, EURATOM) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM (2016) 582 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Robert Fico
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 174

RISOLUZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

(Relatore AMORUSO)

approvata nella seduta del 22 novembre 2016

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO
(CE, EURATOM) N. 480/2009 CHE ISTITUISCE UN FONDO DI
GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE (COM (2016) 582 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 25 novembre 2016

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne;

considerato che tale proposta si colloca nell'ambito di un piano di investimenti esterni annunciato dalla Commissione europea a sostegno del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi in relazione all'Agenda europea sulla migrazione;

preso atto che la modifica normativa è intesa a creare i presupposti perché al fondo di garanzia per le azioni esterne siano accreditati i premi per i rischi derivanti da operazioni di finanziamento della Banca europea degli investimenti (BEI) nel quadro del mandato per il settore privato per progetti a sostegno dei rifugiati e delle comunità di accoglienza;

ribadita la necessità che le questioni connesse ai fenomeni migratori si affrontino in modo strutturale e non episodico, offrendo un ampio sostegno ai Paesi di provenienza dei flussi per favorire condizioni di sviluppo sostenibile *in loco*;

ribadita altresì la centralità del Mediterraneo per gli interessi geopolitici dell'Unione europea e l'importanza di un coordinamento delle politiche settoriali a beneficio dei Paesi del vicinato meridionale;

viste e condivise le osservazioni rese dalla 14^a Commissione in particolare con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità ed alle implicazioni sostanziali relative al trasferimento della gestione delle attività del fondo di garanzia dalla BEI alla Commissione europea,

considerato in particolare che la proposta:

rispetta il principio di sussidiarietà, risultando l'iniziativa più efficace e comunque complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi ad emanare disposizioni accessorie, necessarie al funzionamento del piano per gli investimenti esterni, in particolare del nuovo mandato di prestito della BEI per il settore privato;

si esprime favorevolmente.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

8 novembre 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta:

fa parte dell'ambizioso piano per gli investimenti esterni annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell'Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati;

introduce modifiche al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne, le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori dell'Unione europea in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito da essa o di una garanzia di prestito emessa dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la quale l'Unione fornisce una garanzia. Le operazioni di prestito e di garanzia sono quelle realizzate a favore di un Paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in Paesi terzi;

insieme con la proposta di cui al COM(2016) 583, consentirà alla BEI di contribuire al piano per gli investimenti esterni ampliando sia quantitativamente che qualitativamente il mandato di prestiti esterni della BEI, che potrà fornire così finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato. L'alimentazione del fondo di garanzia avverrà quindi anche tramite le entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI (nuovo articolo 2 del citato regolamento n. 480). L'ammontare dell'eccedenza del fondo di garanzia superiore al 10 per cento del totale dei prestiti in essere sarà accreditato al bilancio. Questo aggiustamento mira a tutelare meglio il bilancio dai potenziali rischi supplementari di inadempimento legati alle operazioni della BEI connesse alla crisi migratoria (nuovo articolo 3),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), inseriti rispettivamente nei capi relativi alla cooperazione allo sviluppo e alla cooperazione economica finanziaria e tecnica con i Paesi terzi;

per quanto concerne i principi di sussidiarietà e proporzionalità, essi sono rispettati poiché con la proposta si aggiunge un ulteriore tassello al complesso delle misure europee volte a garantire gli interventi finanziari dell'Unione relativi al piano per gli investimenti esterni, così permettendo di raggiungere più efficacemente l'obiettivo strategico, di medio e lungo periodo, di un supporto materiale e concreto a molti Paesi di origine dei flussi migratori;

si invita, infine, la Commissione di merito a valutare le implicazioni sostanziali del trasferimento della gestione delle attività del fondo di garanzia dalla BEI alla Commissione europea (nuovo articolo 7).